

# Limiti di fallibilità in chiaro

## Nel calcolo dei 3 esercizi rileva quello della liquidazione

Pagina a cura  
di **BENITO FUOCO**  
e **NICOLA FUOCO**

**A**i fini di verificare i limiti di fallibilità di una impresa, nei tre ultimi esercizi deve essere ricompreso anche quello ultimo relativo alla liquidazione finale. Lo ha stabilito a chiare lettere, la sesta sezione della Corte di cassazione nell'ordinanza n. 8736/2017. La definizione dei soggetti per i quali è esclusa la fallibilità la fornisce l'articolo 1 della Legge fallimentare. Il menzionato articolo 1 intende definire in base al requisito dimensionale quale sia la nozione di «piccolo imprenditore», volta a individuare gli imprenditori ricompresi tra i soggetti che possono essere assoggettati al fallimento.

I nuovi limiti dimensionali, si applicano ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti il 1° gennaio 2008, così come alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore.

Per evitare la declaratoria di fallimento occorre che nessuno dei seguenti tre limiti venga superato:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento (o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore), un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300 mila euro;

b) aver realizzato (in qualunque modo risulti) nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento (o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200 mila euro;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500 mila euro.

In caso di superamento, anche per un solo anno di uno dei requisiti previsti sub a) e b) precedenti, l'impresa è assoggettabile a fallimento.

Al contrario, il limite previsto sub c) precedente, è riferito all'ammontare complessivo dei debiti esistenti e che non deve essere superato alla data della richiesta di fallimento.

L'impresa non fallisce se non ha superato nessuno dei limiti previsti dall'articolo 1 della Legge fallimentare.

In definitiva, l'impresa

nei confronti della quale viene presentata l'istanza di fallimento deve provare (la dimostrazione può essere fornita attraverso i bilanci, le dichiarazioni dei redditi e le scritture contabili) di non aver superato nessuno dei limiti previsti dall'articolo 1 della Legge fallimentare.

Nella pratica legale, accade spesso di non riuscire a individuare esattamente quali siano i tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento.

Nel caso trattato dalla Cassazione, il bilancio di

***I nuovi limiti dimensionali si applicano ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti il 1° gennaio 2008, così come alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore***

liquidazione finale venne chiuso al 31 maggio 2014, e la società era stata cancellata dal registro delle imprese il successivo primo luglio 2014. Poiché la dichiarazione di fallimento era stata depositata il 23 ottobre 2014, la Cassazione dice che fra i tre esercizi rilevanti ai fini della

fallibilità sia ricompreso anche l'esercizio chiuso al 31 maggio 2014 (oltre a quelli relativi al 2013 e al 2012) senza, invece, ricomprendere l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011.

Da considerare pure che, in caso di inerzia dell'impresa nei cui confronti il creditore procede, il Tribunale non può procedere se i debiti non superano l'importo di euro 30 mila come previsto dall'articolo 15, comma 9, del rd n. 267/1942.

Il predetto articolato infatti, così dispone: «Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila».

La disposizione non pone un limite al credito del singolo istante per il fallimento: il creditore che presenta l'istanza di fallimento può anche essere creditore di un euro. Il legislatore ha posto un'ulteriore soglia minima di indebitamento (30 mila euro), per la quale il fallimento, pur ricorrendone le condizioni, non va dichiarato. Ciò si verifica se risulta, dagli atti dell'istruttoria fallimentare (comprese le informazioni assunte), che il totale dei crediti da soddisfare, ossia già scaduti, è inferiore a 30 mila euro.

### Gli esempi

| Limiti dimensionali   | 2014    | 2015    | 2016    |
|---|---------|---------|---------|
| a) Attivo patrimoniale  | 310.000 | 160.000 | 25.000  |
| b) Ricavi lordi   | 170.000 | 55.000  | 0       |
| c) Debiti alla data dell'istanza di fallimento:   |         |         | 450.000 |
| <i>L'impresa può fallire perché ha superato il limite dell'Attivo nel 2014.</i>   |         |         |         |
| Limiti dimensionali   | 2014    | 2015    | 2016    |
| a) Attivo patrimoniale  | 260.000 | 180.000 | 25.000  |
| b) Ricavi lordi   | 220.000 | 30.000  | 0       |
| c) Debiti alla data dell'istanza di fallimento:   |         |         | 460.000 |
| <i>L'impresa può fallire perché ha superato il limite dei Ricavi nel 2014.</i>  |         |         |         |
| Limiti dimensionali   | 2014    | 2015    | 2016    |
| a) Attivo patrimoniale  | 190.000 | 160.000 | 25.000  |
| b) Ricavi lordi   | 120.000 | 60.000  | 0       |
| c) Debiti alla data dell'istanza di fallimento:   |         |         | 505.000 |
| <i>L'impresa può fallire perché ha superato il limite dei Debiti esistenti alla data di deposito dell'istanza di fallimento (2017).</i> |         |         |         |
| Limiti dimensionali   | 2014    | 2015    | 2016    |
| a) Attivo patrimoniale  | 290.000 | 140.000 | 25.000  |
| b) Ricavi lordi   | 185.000 | 40.000  | 0       |
| c) Debiti alla data dell'istanza di fallimento:   |         |         | 450.000 |
| <i>L'impresa non può fallire perché non ha superato nessuno dei limiti previsti dall'articolo 1 della Legge fallimentare.</i>           |         |         |         |